



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,

la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all’articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

VISTO il decreto del 3 maggio 2017, emanato dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e dal Presidente del Consiglio dei lavori pubblici, con cui è stata rinnovata ed estesa l’autorizzazione, rilasciata alla società **AISICO S.r.l.**, a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011;

VISTA l'istanza della società **AISICO S.r.l.** del 5 febbraio 2019, prot. MSE n. 31663, volta ad ottenere l'autorizzazione per la specifica tecnica armonizzata, già nello scopo del citato decreto direttoriale del 3 maggio 2017, per la quale è stato completato il procedimento di conversione in Documento di Valutazione Europeo (EAD), con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 novembre 2018

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dall'Amministrazione competente;

VISTA la decisione favorevole assunta in data **18 marzo 2019** dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106;

DECRETANO

Art. 1

L'autorizzazione relativa alla specifica tecnica armonizzata ETAG 027, di cui all'art. 1 del decreto direttoriale del 3 maggio 2017, emanato a favore della società **AISICO S.r.l.**, con sede legale in via Bruno Buozzi 47, a Roma, P.IVA 1018687100962, per le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, è ora riferita alla seguente specifica

Organismo di certificazione di prodotto (System 1)

Mandato	Specifica tecnica armonizzata	Titolo / Prodotti	BWR
EOTA	EAD-340059-00-0106	Falling rock protection kits (July 2018)	1 - 3

Art. 2

Il presente provvedimento di estensione dell'autorizzazione è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisation).

Art. 3

Restano salve tutte le disposizioni contenute nel richiamato decreto del **3 maggio 2017** concernenti la sede di svolgimento delle attività, gli obblighi a carico dell'organismo, nonché i termini di validità dell'autorizzazione stessa.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e consumatori, menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione della conformità", alla voce "PRODOTTI DA COSTRUZIONE").

Roma, lì

**Il Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici**

Donato Carlea

**Il Direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica**

Mario Fiorentino